

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato



AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 35 ANNI DI ETA' ("UNDER35")	2
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 30 ANNI DI ETA' ("UNDER30")	5
PAC: CALCOLATI GLI IMPORTI PER IL PAGAMENTO DEI SALDI DOMANDA PAC 2024	6
FORMAZIONE OBBLIGATORIA, DAL MINISTERO DELLA SALUTE NUOVE INDICAZIONI	8



**Professional
Partner
2024**

**REDATTO DA:**

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:

Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 30 maggio 2025

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 35 ANNI DI ETÀ' ("UNDER35")

Con la presente, la informiamo che L'INPS con propria circolare nr. 90 del 12 maggio 2025 ha emanato le istruzioni per l'effettiva applicazione del cd. **"Bonus Giovani Under 35 anni di età"**.

L'obiettivo di questa misura agevolativa è quello **incentivare le aziende alla stipula di contratti a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) con ragazzi giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età** (precisamente: alla data dell'assunzione o della trasformazione il lavoratore deve avere un'età di al massimo 34 anni e 364 giorni).

L'incentivo in oggetto risulta certamente interessante per l'azienda, **ma occorre fare attenzione a tutti i requisiti (molteplici) che la normativa prevede sussistano sia in capo al lavoratore che all'azienda prima di procedere con la sua richiesta preliminare e nell'eventuale fase successiva di applicazione nella busta paga mensile**. Ciò, al fine di evitare eventuali future contestazioni, da parte INPS, circa la sua regolare applicazione che nel caso di esito negativo comportano il totale recupero del beneficio goduto maggiorato di interessi e sanzioni.

Il ns. ufficio Paghe è a disposizione del Socio che fosse interessato a valutare un nuovo inserimento e/o la stabilizzazione di un giovane lavoratore già presente, in tutte le fasi di analisi e verifica necessarie quali:

- l'accertamento preliminare dei requisiti e delle condizioni richieste al lavoratore e all'azienda;
- la predisposizione ed inoltro telematico della domanda di richiesta dell'incentivo all'INPS;
- la verifica e gestione dell'agevolazione contributiva nella busta paga mensile;

Il ns. ufficio Paghe ha già provveduto ad una prima valutazione delle aziende associate a Comisag che possano essere potenzialmente interessate a questo incentivo "Under35" OPPURE a quello alternativo cd. "Under30" di cui si tratterà di seguito. Le stesse, riceveranno entro breve una apposita comunicazione elaborata dal ns. ufficio Paghe invitandole ad una verifica di merito assieme a Noi.

Per le ulteriori associate che fossero interessate ad approfondimenti del caso Le invitiamo a contattarci direttamente.

Esponiamo di seguito e per punti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla circolare INPS per l'applicazione di tale misura agevolativa INPS, suddividendoli tra quelli di carattere soggettivo (LAVORATORE) e quelli di carattere oggettivo (AZIENDA). Facciamo presente che entrambi i requisiti devono obbligatoriamente coesistere.

REQUISITI LAVORATORE

- Alla data di assunzione / di trasformazione a tempo indeterminato **il giovane lavoratore non deve avere compiuto ancora i 35 anni di età (massimo 34 anni e 364 gg.);**
- Deve essere il **PRIMO** contratto a tempo indeterminato siglato nella sua carriera lavorativa. L'accertamento deve avvenire nei confronti di qualsiasi datore di lavoro, attuale e/o precedente.

Purtroppo, allo stato attuale, non è possibile determinare con l'assoluta certezza richiesta dalla legge se il lavoratore che si intende assumere e/o trasformare abbia o meno tutti i requisiti necessari richiesti. In particolare modo, per ciò che concerne l'assenza o meno di rapporti di lavoro di natura indeterminata precedenti.

Nelle more dell'introduzione di una procedura amministrativa INPS e Centro per l'Impiego che garantisca una maggiore certezza e sicurezza alle aziende che vogliano assumere dei lavoratori con eventuali incentivi e/o agevolazioni; il ns. ufficio Paghe ha predisposto una procedura utile ad evitare o quanto meno ridurre eventuali rischi futuri.

La procedura indicata prevede:

- 1) Di competenza del ns. UFFICIO PAGHE: una volta ricevuto il codice fiscale del lavoratore interessato, tramite una apposita utility fornita direttamente dall'INPS agli intermediari consulenti, è possibile verificare all'interno della Banca Dati INPS se la persona risulta già presente o meno. La procedura rilascia semplicemente una valutazione di carattere negativo oppure positivo.

Si rende necessario chiarire qui che, come già espresso dall'Istituto previdenziale in passato, tale verifica ha un mero valore informativo e non certificativo con la conseguenza che la responsabilità permane sempre in capo all'azienda beneficiaria dell'incentivo;

- 2) Di competenza del LAVORATORE: inoltro del modello 75215_r02 (il modello in bianco verrà fornito dal ns. Ufficio Paghe) compilato e siglato, con allegata copia doc. identità in corso di validità, all'Ufficio del Centro Impiego di competenza del lavoratore con richiesta di ricevere copia del proprio estratto **COB o C2-STORICO** (*documento che attesta i rapporti di lavoro risultanti dalle comunicazioni di Assunzione, Proroga, Trasformazione, Distacco, Trasferimento, Cessazione*).

La richiesta deve essere necessariamente presentata dal lavoratore interessato tramite propria email personale.

È possibile che nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato in Regioni e/o Province diverse da quella attuale l'estratto "COB" rilasciato sia incompleto circa i suoi esatti impieghi lavorativi precedenti. In linea teorica, il lavoratore dovrebbe trasmettere specifica richiesta al singolo Centro per l'Impiego interessato (nel tempo si è riscontrato che per le Province situate in Regione Lombardia i dati risultano essere completi. Il problema è stato riscontrato per lo più riguardo a Province situate in Regioni diverse).

- 3) Di competenza del LAVORATORE Il ns. Ufficio Paghe ha predisposto un'apposita dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 che il lavoratore dovrà impegnarsi a completare e sottoscrivere a tutela dell'azienda. Da inoltrarci per archiviazione.

- c) Nel caso di un precedente rapporto di lavoro in Apprendistato: l'agevolazione competerà nel solo caso in cui l'apprendistato già svolto, con lo stesso datore di lavoro o altro datore di lavoro, si sia interrotto anticipatamente;
- d) Nel caso di un precedente rapporto di lavoro incentivato interrotto anticipatamente: il Socio potrebbe valutare di assumere la persona usufruendo dell'eventuale credito residuo non ancora goduto dal precedente datore di lavoro. In tale ipotesi, sempre tramite il codice fiscale della persona interessata il ns. ufficio Paghe potrà interrogare l'Utility INPS per valutarne la fattibilità e sua possibile durata (sempre che sussistano anche tutti gli ulteriori requisiti qui riepilogati);
- e) Nel caso di due assunzioni con orario part-time incentivate in due aziende diverse: l'INPS ha chiarito che entrambe le assunzioni/trasformazioni devono avvenire nella medesima data;
- f) Precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato di natura intermittente (cd. contratti "a chiamata") o di lavoro domestico: non sono considerati ostativi alla nuova assunzione incentivata.

REQUISITI AZIENDA

- a) L'esonero contributivo è riconosciuto in relazione ai contratti a tempo indeterminato siglati o trasformati a partire dal **1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**;
- b) La sua durata è di **massimo di 24 mesi**;
- c) L'importo dell'agevolazione contributiva è pari al **100 % dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro ma nel limite massimo – per i lavoratori a tempo pieno - di € 500,00 su base mensile**.
Per i lavoratori part-time: la soglia limite mensile sarà ridotta in misura proporzionale alla sua percentuale di orario di lavoro settimanale prevista;
- d) L'esonero contributivo consiste in una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'azienda per i propri lavoratori dipendenti nel mese paga di competenza. L'importo del credito contributivo a disposizione verrà

compensato in diminuzione dei contributi INPS dovuti per i propri lavoratori nel mese considerato (cd. sistema del “conguaglio contributivo”).

Il tutto verrà dal ns. ufficio Paghe con l’elaborazione delle buste paga mensili;

- e) **Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato all’inoltro, da parte del ns. Ufficio Paghe, di apposita istanza preventiva all’INPS che ne valuta i requisiti, decide se autorizzarla o meno, e nel caso di riscontro positivo determina, sulla base dei fondi economici eventualmente a disposizione in quel dato momento, l’importo eventualmente assegnato all’azienda. Il riconoscimento o meno dell’agevolazione contributiva è dunque soggetto alla verifica dei fondi economici a disposizione dell’INPS;**
- f) **N.B.: risultano esclusi dall’applicazione di questa agevolazione i datori di lavoro agricoli che impiegano personale nei territori montanti o in zone svantaggiate. Gli stessi, infatti, godono già in via ordinaria di specifiche agevolazioni contributive che risultano di per sé incompatibili con questa. Tale verifica sarà operata in via preventiva da parte del ns. ufficio Paghe.**
- g) Per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione deve:
 - a. **essere regolare nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (DURC regolare);**
 - b. mancanza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ai sensi del D.Lgs 81/2008;
 - c. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - d. rispetto dei **principi generali** di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs 150/2015 (verifica da effettuarsi nel dettaglio assieme al ns. Uff. Paghe).

Il venire meno di uno dei requisiti sopra elencati (da a – d) potrà comportare la perdita, totale o parziale, del beneficio contributivo applicato su base mensile.

- h) **I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti dell’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi** ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024);
- i) **I datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore** assunto tramite agevolazione o di altro lavoratore in forza con stessa qualifica e presente presso la stessa. Contrariamente verrà disposta la sua revoca e recupero del beneficio goduto fino a quel dato momento;
- j) **L’assunzione in oggetto deve comportare un incremento occupazionale netto per l’azienda che verrà verificato periodicamente dal ns. software paghe in fase di elaborazione delle buste paga mensili;**
- k) Da valutarsi la compatibilità dell’esonero in oggetto con eventuali altri esoneri e/o agevolazioni contributive previste per lo stesso lavoratore (da valutarsi assieme al ns. Ufficio Paghe);
- l) **l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.** Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Viene consentita la riassunzione presso nuovo datore di lavoro con godimento del beneficio residuo ancora esistente. Non risulta invece possibile l’assunzione di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi e poi riassunto. In quest’ultimo caso, la nuova assunzione non consente il riconoscimento del beneficio residuo se il nuovo datore di lavoro di lavoro è lo stesso del precedente rapporto.

Per il conseguimento effettivo dell’incentivo richiesto e autorizzato dall’INPS, il datore di lavoro deve provvedere all’assunzione del lavoratore entro 10 giorni.

La domanda potrà essere trasmessa anche per quei rapporti di lavoro instaurati e/o trasformati a partire dal 1° settembre 2024 e che risultino ancora presenti in azienda.

Una volta ricevuta l'istanza telematica, verificate le condizioni e appurata l'esistenza delle necessarie risorse economiche, l'INPS determina, sulla scorta delle informazioni aziendali fornite, l'ammontare dell'agevolazione e lo comunica all'azienda.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 30 ANNI DI ETÀ' ("UNDER30")

Sulla falsa riga dell'agevolazione "*Under35 anni di età*", si rende necessario informare qui il Socio anche della ulteriore agevolazione contributiva prevista, in questo caso, per i lavoratori più giovani e di massimo 30 anni di età che si pone come **alternativa** rispetto alla prima.

Il datore di lavoro interessato potrà decidere, a propria discrezione, se godere dell'agevolazione contributiva "*Under 30 anni di età*" OPPURE di quella "*Under 35 anni di età*".

Il ns. ufficio Paghe è ovviamente a disposizione per le verifiche del caso e per una sua valutazione di merito.

Teniamo a precisare che il requisiti richiesti per l'agevolazione "Under 30 anni di età" risultano essere inferiori e meno rigidi rispetto a quelli richiesti per l' "Under35 anni di età".

Di seguito un breve riepilogo dei requisiti previsti per l'agevolazione INPS "Under30".

REQUISITI LAVORATORE

- a) Alla data di assunzione / di trasformazione a tempo indeterminato il **giovane lavoratore non deve avere compiuto ancora i 30 anni di età (massimo 29 anni e 364 gg.)**;
- b) Deve essere il suo **PRIMO** contratto a tempo indeterminato il medesimo o altro datore di lavoro;
Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero contributivo: precedenti contratti di APPRENDISTATO purché siano stati interrotti anzitempo; contratti di lavoro cd "a chiamata"; contratti di lavoro domestico.
Per la verifica dei rapporti precedenti: vale quanto scritto poc'anzi riguardo alla verifica del codice fiscale da parte del ns. ufficio Paghe, alla richiesta di rilascio dell'estratto COB / C-2 STORICO al Centro Impiego di competenza e la dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore;
- c) Nel caso di due assunzioni part-time diverse e incentivate: la data di assunzione deve essere la medesima;

REQUISITI AZIENDA

- a) L'esonero contributivo è riconosciuto in **relazione ai contratti a tempo indeterminato siglati o trasformati con giovani di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 giorni)**;
- b) La durata dell'agevolazione è di massimo 36 mesi (3 anni);
- c) L'esonero è pari al 50 % dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di € 250,00 su base mensile. Per i lavoratori part-time: l'importo viene determinato in proporzione alla percentuale oraria di lavoro settimanale;
- d) La gestione dell'esonero avviene sempre con il sistema del conguaglio mensile e compensando il credito a disposizione con l'importo dei contributi dovuti dall'azienda per i propri lavoratori dipendenti nel mese paga di competenza.
- e) N.B.: non deve essere presentata alcuna richiesta preventiva all'INPS.
Una volta verificati i requisiti e le condizioni previste dalla legge l'agevolazione verrà riconosciuta, da parte del ns. Uff. Paghe, a decorrere dal mese paga di competenza (condizione più vantaggiosa rispetto all'agevolazione Under35);
- f) N.B.: l'agevolazione contributiva Under30 anni di età, allo stato attuale, non prevede limiti temporali di scadenza e non è soggetta alla verifica dei fondi economici a disposizione (condizione più vantaggiosa rispetto all'agevolazione Under35);

g) **N.B.:** non occorre verificare il requisito dell'incremento occupazione netto aziendale richiesto invece per l'incentivo Under35 (condizione più vantaggiosa rispetto all'agevolazione Under35);

h) **N.B.:** risultano sempre esclusi dall'applicazione di questa agevolazione i datori di lavoro agricoli che impiegano personale nei territori montanti o in zone svantaggiate.

i) Per tutto il periodo di godimento dell'agevolazione deve:

- a. **essere regolare nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (DURC regolare);**
- b. mancanza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- c. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d. rispetto dei **principi generali** di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 D.Lgs 150/2015 (verifica da effettuarsi nel dettaglio assieme al ns. Uff. Paghe).

Il venire meno di uno dei requisiti sopra elencati (da a – d) potrà comportare la perdita, totale o parziale, del beneficio contributivo applicato su base mensile.

- l) Vale quanto già riferito in precedenza riguardo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e riassunzione del lavoratore licenziato nei 6 mesi successivi;

Il nostro ufficio Paghe è a disposizione nel caso di necessità.

PAC: CALCOLATI GLI IMPORTI PER IL PAGAMENTO DEI SALDI DOMANDA PAC 2024

Agea ha reso noti i valori unitari dei Titoli per il pagamento di base, il redistributivo e il pagamento riservato ai giovani agricoltori. Ricalcolata la Riserva Nazionale Titoli, sulla base del mancato utilizzo nel 2022-2023 e attribuiti i Titoli sul 2024

Il 13 maggio 2025 il direttore Agea Coordinamento, Salvatore Carfi ha emanato la circolare numero 38431 avente per oggetto: "Domanda Unica 2024 - Pagamento dei saldi Biss, Criss, Cys e attribuzione dei Titoli da Riserva Nazionale". Con questa comunicazione è stata annunciata la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unificata 2024 - Primo Pilastro della Pac - per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Biss), il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (Criss) e il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (Cys).

Inoltre sono stati resi noti gli importi restituiti alla Riserva Nazionale Titoli per il mancato utilizzo nel biennio 2022-2023, il calcolo del Vur 2024, ovvero il valore medio nazionale del Titolo da riserva e l'attribuzione Titoli dalla Riserva Nazionale per il 2024. Infine c'è la norma di rinvio per la domanda Titoli della riserva sulla campagna 2025.

Sostegno di base rivalutato a 174,93 euro

L'importo unitario medio pagato sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità sarà di euro 174,93, al di sotto dell'importo massimo previsto dal Psp, pari a 183,91 euro, ma valore raggiunto con un incremento lineare degli importi.

Per evitare tale under-spending rispetto al budget, con conseguente disimpegno automatico delle risorse, il direttore di Agea Coordinamento ha disposto - nei limiti previsti dal secondo comma paragrafo 3 dell'articolo 101 del Regolamento (Ue) 2021/2115 - di aumentare linearmente gli importi da corrispondere agli agricoltori in base al valore dei diritti corrispondenti agli ettari determinati nell'anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti dal Piano strategico della Pac. Tale manovra è stata disposta ai sensi dell'articolo 35 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La circolare infine avverte: "La percentuale da utilizzare per aumentare linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti corrispondenti agli ettari determinati nell'anno civile è pari a 6,04%".

Regione Lombardia ha comunicato che, solo per l'anno 2024, l'importo del saldo della domanda unica verrà incrementato del 6,04% del valore dei titoli.

Sostegno complementare al reddito a 88,72 euro

Per il pagamento dei saldi del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità l'importo unitario erogabile è pari a 88,72 euro.

Sostegno ai giovani agricoltori a 100 euro

La circolare ha fissato l'importo unitario erogabile per il pagamento dei saldi del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a 100,00 euro, corrispondente all'importo massimo previsto dal Psp.

Calcolo della Riserva Nazionale 2024

La circolare ha stabilito che il Vur 2024, ovvero il valore del Titolo da Riserva Nazionale attribuito nel 2024, è determinato in euro 165,351.

Assegnati i diritti da Riserva 2024 al 100% senza tagli

Secondo la circolare "Il fabbisogno complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad euro 6.059.866,70". Inoltre, per le ulteriori fattispecie relative al contrasto all'abbandono di terre e alla compensazione di svantaggi specifici, "il fabbisogno ammonta ad euro 5.161.417,18".

Così che "ai fini dell'attribuzione dei titoli 2024 dalla Riserva Nazionale, tenuto conto che il fabbisogno da soddisfare per l'attribuzione dei Titoli da riserva per tutte le fattispecie è pari a euro 11.221.283,88, non è necessario eseguire una riduzione lineare del massimale del regime di pagamento di base".

L'attribuzione dei titoli dalla Riserva Nazionale avviene secondo la procedura prevista dall'allegato 1 alla circolare Agea numero 35478 del 12 maggio 2023 e, viste le risorse finanziarie disponibili, per tutte le fattispecie di accesso alla Riserva Nazionale "l'attribuzione dei titoli è eseguita nella misura del 100% delle richieste risultate ammissibili all'esito delle istruttorie eseguite dagli Organismi pagatori".

Domanda trasferimento Titoli entro l'11 luglio 2025

La circolare ricorda che la domanda di trasferimento Titoli "deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda unificata, anche tardiva, per l'anno di campagna".

Successivamente a tale scadenza non è possibile presentare le domande di trasferimento Titoli e le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili. Tale data ultimativa è ora fissata all'11 luglio 2025, in forza della proroga determinata dalla circolare Agea Coordinamento numero 0039030 del 14 maggio 2025.

Clausola di salvaguardia

Infine la Circolare ricorda agli agricoltori come "l'Italia ha l'obbligo di rispettare tutti i plafond di spesa previsti dalla Regolamentazione Ue e nazionale, pertanto, anche successivamente alla conclusione dell'anno di campagna, l'amministrazione ha il potere-dovere di modificare le proprie determinazioni in relazione alle attività eseguite per garantire il rispetto dei massimali di spesa".

Si ricorda infine che è stato istituito il Fondo AgriCat, destinato alla gestione degli eventi meteorologici catastrofici, per il quale è previsto un prelievo obbligatorio pari al 3% calcolato sulle somme destinate agli agricoltori percettori di pagamenti diretti a titolo della PAC 2023-2027 (I pilastro aiuti diretti). Il prelievo è eseguito dagli Organismo pagatore AGEA in relazione a tutte le domande uniche degli aiuti diretti che presentano almeno un intervento ammissibile di cui sopra, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debiti (RND).

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OPERATORI: DAL MINISTERO DELLA SALUTE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE

Il Ministero ha recentemente pubblicato una nota esplicativa per rispondere ai quesiti emersi sull'attuazione del DM 6 settembre 2023 relativo alla formazione obbligatoria degli operatori e dei professionisti degli animali

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Salute del 6 settembre 2023, che disciplina le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, sono emersi dubbi interpretativi da parte di enti, professionisti e operatori del settore. Per fare chiarezza, la Direzione Generale della Salute Animale ha emesso una nota ufficiale contenente indicazioni operative e precisazioni in risposta alle domande pervenute.

Chi è obbligato a frequentare i corsi di formazione

Secondo quanto stabilito dal DM, sono obbligati alla formazione:

- Gli operatori (compresi i trasportatori) registrati nel Sistema I&R;
- I professionisti degli animali, ovvero coloro che, per qualifica, sono iscritti ad albi o ordini professionali e operano con animali o prodotti di origine animale.

Nel caso di persone giuridiche, l'obbligo ricade sul rappresentante legale della struttura.

Struttura e durata dei programmi formativi

I contenuti e la durata dei programmi formativi sono specificati negli allegati del DM e variano in base alla specie o al gruppo di specie detenute in via prevalente. Tuttavia, è prevista una riduzione fino al 30% della durata di ciascun modulo, in funzione della capacità strutturale dello stabilimento, così come registrata nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Casi di esonero totale o parziale

Il DM prevede anche alcune esenzioni:

- Sono esonerati dall'obbligo coloro che, per altre normative, siano già tenuti a frequentare corsi di formazione con contenuti coincidenti con quelli del DM;

- Se i contenuti coincidono solo in parte, l'obbligo si limita ai moduli mancanti;
- Nessun obbligo formativo è previsto per gli allevamenti familiari e amatoriali di animali da compagnia, anche se le Regioni e le Province autonome sono invitate a promuovere formazione volontaria tramite le ASL.

Il decreto nazionale si inserisce nel quadro normativo tracciato dal Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law), con l'intento di rafforzare le competenze e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera zootecnica, contribuendo a una gestione più efficiente del sistema sanitario animale.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole:** contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - Termine invio domande 08/09/2025
- **Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori:** contributo a fondo perduto per giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - Termine invio domande 04/09/2025.
- **Contributi Imprese settore Apistico e Olivicolo – Camera commercio Brescia:** contributo a fondo perduto dell'50% delle spese per investimenti specifici del settore - Termine invio domande 31/10/2025
- **AGEA Contributo a copertura degli interessi passivi sui finanziamenti bancari –** Contributo del 50% degli interessi per l'anno 2025 su finanziamenti aperti dal 01/01/2025 per aziende in possesso di polizza assicurativa specifica.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico, applicabile anche sulla sostituzione di trattori agricoli.
- **BANDO ISI INAIL:** Contributo a fondo perduto per acquisto di trattori agricoli e/o macchine agricole - Termine caricamento domande 30/05/2025

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **PARCO AGRISOLARE:** Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo. In uscita a inizio 2025

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore

Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica

Tutorial a cura di Nicoletta Ferri